



Seduta Pubblica del 18/12/2023 - Convocazione 1° - Sessione Ordinaria  
Oggetto: proposta di delibera n. 66  
**DELIBERAZIONE N. 66 DEL 18/12/2023**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.**

L'anno Duemilaventitre, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 18.30 è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

All'appello risultano presenti n. 21 consiglieri, escluso il Sindaco:

Pilotto Paolo	assente	Maffè Pierfranco	assente
Bertola Cherubina	presente	Merlini Desirée	assente
Allevi Dario	assente	Monguzzi Marco	assente
Arbizioni Andrea	assente	Paciello Donatella	presente
Bonetti Giulia	presente	Parrella Tullio	presente
Braccio Leonardo	presente	Pietrobon Marco	assente
Brizzolara Sarah	presente	Piffer Paolo	presente
Cirillo Francesco	assente	Porro Maria Giovanna	presente
Deluca Giuseppe	presente	Racioppi Francesco	presente
Dell'Aquila Francesco	assente	Riboldi Marco	presente
Erba Michele	presente	Sassoli Martina	assente
Galbiati Stefano	assente	Spedo Lorenzo	presente
Galli Stefano	presente	Toselli Stefano	presente
Gentile Lorenzo	presente	Villa Simone	presente
Guffanti Ilaria	presente	Visconti Sergio	presente
Imperatori Angelo	presente	Zonca Pietro	presente
Longo Massimiliano	assente		

Presiede la Presidente del Consiglio comunale Cherubina Bertola  
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune, Dott. Franco Andrea Barbera.

La Presidente del Consiglio comunale, Cherubina Bertola, introduce la presente proposta di delibera dando la parola all'Assessore, Egidio Longoni, per le relative illustrazione nel testo sottoriportato.

*"Il Consiglio comunale"*

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamate le assimilazioni di legge alle abitazioni principali;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), tenendo conto degli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, area fabbricabile e terreno agricolo;

Dato atto che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data

dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come definiti nello stesso articolo;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui,

rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato il vigente Regolamento di disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2020, in particolare l'art. 3, nel quale è prevista l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

1. il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
2. il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
3. il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
4. il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
5. il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
6. il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
7. il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06

per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che:

1. ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

2. il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

3. ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

4. ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità

di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Considerato che con l'articolo 6 ter del D.L. 29 settembre 2023 n. 132 il legislatore ha rinviato al 2025 la decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

Considerato che in base alla norma sopra richiamata con la presente deliberazione si può procedere all'approvazione delle aliquote IMU da applicare nell'anno d'imposta 2024, come indicate in apposito allegato predisposto dall'ufficio, senza dover utilizzare il prospetto delle aliquote del Portale del federalismo fiscale;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Ritenuto che, allo scopo di garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi, si rende necessario per l'anno 2024 approvare le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nelle stesse misure vigenti nel 2023, come indicate nell'allegato alla presente deliberazione;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6 ter del D.L. 29 settembre 2023 n. 132 è rinviato al 2025 l'obbligo di redazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'adozione del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, conseguentemente non trova applicazione nel 2024 la previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n. 197/2022;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Dott. Walter Blasi, Responsabile del Settore Politiche Fiscali e Finanziarie, il quale ha dichiarato l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse (prot. n. 9228/2023, agli atti). Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:  
0104/6.17.37 - Qualificazione delle entrate tributarie;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO TRIBUTI come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU), nelle stesse misure già vigenti nel 2023, come puntualmente indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che sussistono le condizioni per dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, considerato che a seguito dell'approvazione delle aliquote gli uffici dovranno procedere celermente ad ogni attività gestionale connessa.
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni d'urgenza

### DELIBERA

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

§§§§§

Esaurite la discussione e le dichiarazioni di voto, per le quali si rinvia al verbale di seduta, la Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione della proposta di delibera.

L'esito della votazione è il seguente:

Consiglieri presenti n. 27 Consiglieri votanti n. 20 Maggioranza richiesta n. 11

Voti favorevoli n. 19

Voti contrari n. 01

Astenuti n. 07 (Allevi, Cirillo, Galli, Longo, Maffè, Merlini, Monguzzi)

Presenti non votanti n. //

Alla votazione risultano assenti i Consiglieri: Arbizzoni, Dell'Aquila, Galbiati, Paciello, Sassoli, Villa.

In esito alla votazione sopra riportata

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU), nelle stesse misure già vigenti nel 2023, come puntualmente indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che sussistono le condizioni per dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, considerato che a seguito dell'approvazione delle aliquote gli uffici dovranno procedere celermente ad ogni attività gestionale connessa.

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni d'urgenza, la Presidente invita l'aula a procedere alla votazione dell'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.

La votazione riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti n.21 Consiglieri votanti n. 21 Maggioranza richiesta n. 17

Voti favorevoli n. 21

Voti contrari n. //

Astenuti n. //

Presenti non votanti : //.

Alla votazione risultano assenti i Consiglieri: Allevi, Arbizzoni, Cirillo, Dell'Aquila, Galbiati, Longo, Maffè, Merlini, Monguzzi, Paciello, Sassoli, Villa.

In esito alla votazione sopra riportata

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### UFFICIO TRIBUTI

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2024

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 30/11/2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

---



COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### UFFICIO TRIBUTI

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2024

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

**IL RAGIONIERE CAPO**

---



## Commissione Consiliare Bilancio e Attività Produttive

Parere n. 29/2023

al Presidente del Consiglio Comunalee p.c. al SINDACOall'Assessore al Bilancioall'Assessore alle Attività ProduttiveS E D E

Monza, 12 dicembre 2023

Si comunica che la COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO E TRIBUTI - ECONOMATO - SOCIETA' PARTECIPATE - SPENDING REVIEW - COMMERCIO E INDUSTRIA, ARTIGIANATO, LAVORO, TURISMO, CITTA' CABLATA - SMART CITIES nella seduta del 12 dicembre 2023 ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024”.

come di seguito specificato:

<b>favorevoli</b>	PARTITO DEMOCRATICO - LAB MONZA-MONZA ATTIVA E SOLIDALE - AZIONE CON CALENDIA	voti 20
<b>contrari</b>	nessuno	voti -
<b>astenuti</b>	CIVICAMENTE - FRATELLI D'ITALIA - LEGA LOMBARDA - FORZA ITALIA - NOI CON DARIO ALLEVI- GRUPPO MISTO	voti 12
<b>presenti non votanti</b>	nessuno	voti -
<b>assenti</b>	nessuno	voti -
	<b>Totale</b>	<b>voti 32</b>

**Il Presidente della Commissione**  
(Stefano Galli)

# Comune di Monza

## Provincia di Monza e della Brianza

Coll. Rev. 38 - 2023

### Collegio dei Revisori Verbale

#### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 56/2021, esecutiva ai sensi di legge, componenti Sig.ri:

Oggioni Dott. Maurizio, Presidente;  
Belotti Dott. Battista, Componente;  
Pozzi Dott. Andrea, Componente;

Si è riunito per adempiere agli obblighi in materia di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica ex art. 239, comma 1 lettera b), D.Lgs. 267/2000, in materia di applicazione dei tributi locali.

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, atto avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024".

Vista la deliberazione in oggetto, mediante la quale il Consiglio Comunale determina le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2024 e la detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nelle stesse misure già vigenti nel 2023.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario.

Esaminata la documentazione richiamata ed esperita l'istruttoria di rito,

Il Collegio dei Revisori dei Conti ESPRIME il proprio parere contabile favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale riguardante "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024".

Monza, 01/12/2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente: Oggioni Dott. Maurizio  
Componente: Belotti Dott. Battista  
Componente: Pozzi Dott. Andrea

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente

**ALLEGATO alla deliberazione di approvazione aliquote Imposta municipale propria  
anno 2024**

1. Aliquote e detrazioni IMU anno 2024:

- a) aliquota pari a 0,6 per cento e la detrazione pari a 200 euro per i fabbricati destinati ad abitazione principale di cui all'art. 1, comma 748, della Legge 27.12.2019 n. 160, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria);
- b) aliquota ridotta, pari allo 0,84 per cento per le unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa;
- c) aliquota ridotta, pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- d) aliquota ridotta, pari allo 0,76 per cento per gli immobili interamente concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge n. 431/98 e ai sensi delle condizioni previste per il canone Sociale e Moderato dalla Legge Regionale n. 16/2016 e successivi provvedimenti attuativi;
- e) aliquota ridotta, pari allo 0,76 per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), da:
  - 1) il possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti;
  - 2) per gli immobili concessi in uso gratuito alle condizioni e con i requisiti previsti dall'articolo 1 comma 747 lettera c) della Legge n. 27.12.2019 n. 160;
- f) aliquota ridotta, pari allo 0,84 per cento per l'abitazione e le relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- g) aliquota ridotta, pari allo 0,84 per cento per le unità immobiliari possedute dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dall'art. 10 del D.Lgs 460/1997 e iscritte all'apposito Albo delle Finanze, istituito dall'art. 11 dello stesso decreto;
- h) aliquota pari all'1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 1, comma 753 della Legge 27.12.2019 n. 160, con esclusione degli immobili categoria D3 di cui al punto successivo. Allo Stato spetta la quota di gettito pari allo 0,76 per cento, al Comune spetta la restante quota dello 0,30 per cento;
- i) aliquota pari allo 0,87 per cento per le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale D/3, destinate a sale cinematografiche e teatrali, possedute o concesse in locazione. Allo Stato spetta la quota di gettito pari allo 0,76 per cento, al Comune spetta la restante quota dello 0,11 per cento;
- j) aliquota pari allo 0,00 per cento, pertanto azzeramento aliquota, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'art. 1, comma 750, della Legge 27.12.2019 n. 160;
- k) aliquota pari all' 1,06 per cento per i terreni agricoli di cui all'art. 1, comma 752, della Legge 27.12.2019 n. 160;
- l) aliquota di base dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 754, della Legge 27.12.2019 n. 160, pari all'1,06 per cento (*unovirgolazeroseipercento*) per tutti gli immobili, casi e fattispecie, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.

2. di stabilire che per le fattispecie indicate alle lettere b), d), e1), f), g) del punto 1, deve essere presentata specifica comunicazione all'ufficio Tributi, su modulistica dallo stesso predisposta, da parte dei contribuenti interessati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento,

indicante gli immobili oggetto di agevolazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria, fatti salvi gli obblighi dichiarativi in tutti i casi previsti dalla Legge e dal decreto ministeriale di approvazione del modello dichiarativo. Il mancato rispetto del termine di presentazione della comunicazione non comporta la decadenza dal beneficio purché il contribuente possieda i requisiti previsti per la relativa applicazione nel periodo d'imposta di riferimento;

3. di dare atto che per le aree fabbricabili, il valore é costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 18/12/2023**

**La Presidente del Consiglio Comunale**  
Cherubina Bertola

**Il Segretario Generale**  
Dott. Franco Andrea Barbera

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno **22 DIC, 2023** ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 D.Lgs n.267/2000)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Franco Andrea Barbera

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, dal **22 DIC, 2023** al **05 GEN, 2024**

E' divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini per non aver riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Franco Andrea Barbera